

*Consegnato nelle
secreta del
28 ottobre 2010*

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI**

**ANCI UFFICIO DI PRESIDENZA
28 OTTOBRE 2010**



L'Anci giudica doveroso il riconoscimento ai Comuni di una piena autonomia finanziaria e tributaria in linea con le previsioni dell'art.119 della Costituzione.

In tal senso ritiene fondamentale che il decreto attuativo della legge n.42 del 2009 - con il quale, in una prima fase si procede alla soppressione dei trasferimenti erariali e alla contestuale devoluzione ai comuni del gettito dei tributi erariali connessi alla base imponibile immobiliare e, successivamente, alla istituzione dell'Imposta Municipale Propria sul possesso e sui trasferimenti - **debba contenere alcune fondamentali previsioni ed integrazioni di seguito indicate, all'accoglimento delle quali l'Associazione condiziona l'espressione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.**

Come più volte denunciato l'Anci ritiene che nell'anno 2011 i Comuni vivranno una situazione difficile della finanza locale condizionata da un obbligo di miglioramento del saldo di comparto per un valore di 2,8 miliardi di euro a cui si aggiungono i tagli ai trasferimenti erariali per 1,5 miliardi.

Questa situazione non può non condizionare la prima applicazione del decreto sull'autonomia impositiva dei Comuni che, con le previsioni attuali, avrebbero una base di partenza fortemente ridotta della loro capacità fiscale.

Si aggiunga che, a fronte di una situazione certa ed oggettiva prodotta dalla sovrapposizione delle manovre economiche del 2008 e del 2010, **il decreto sull'autonomia finanziaria approvato dal Governo produrrà effetti positivi solo successivamente al 2011 e compensativi dei tagli sopra indicati**, i quali, sommati alla riduzione dei trasferimenti regionali, rischiano di generare sui territori effetti penalizzanti per le comunità locali.

In questo senso l'Anci ribadisce l'assoluta volontà di accettare la sfida delle riforme chiedendo il massimo rispetto della funzione e del ruolo dei Comuni che in questi anni hanno ampiamente centrato tutti gli obiettivi di finanza pubblica loro attribuiti.

Ritengono quindi necessario che con il decreto sull'autonomia finanziaria e con la legge di stabilità vengano date le risposte necessarie alle esigenze che più volte i Comuni hanno sottolineato per fare in modo che già nel 2011 siano visibili gli effetti del federalismo fiscale e possano essere rimodulati i sacrifici chiesti ai Comuni spostando il maggiore onere agli anni successivi.

I Comuni ritengono inoltre non più rinviabile una sostanziale modifica della regola sul Patto di Stabilità Interno che premi la virtuosità, che sia sempre più vicina alle caratteristiche degli enti, che consenta un rigoroso monitoraggio degli obiettivi e che, soprattutto, dia autonomia ed elasticità alle amministrazioni locali.

In particolare richiedono le seguenti integrazioni da inserire nel disegno di legge di stabilità o in altro provvedimento:

- restituzione integrale per l'anno 2008 del gettito legato alla soppressione dell'ICI sull'abitazione principale;
- rimodulazione della regola del patto di stabilità interno (come da norma concordata in sede tecnica) ed abbattimento della manovra a carico dei comuni per un importo pari almeno a 500 milioni di euro per agevolarne una prima applicazione;
- rimodulazione a saldo invariato dei tagli ai trasferimenti erariali previsti dal DL n.78/10, diminuendo il taglio nell'anno 2011 con contestuale compensazione nell'anno 2012;
- sblocco di una parte dei residui passivi che consenta nell'anno 2010 di poter pagare i debiti verso le imprese;
- sblocco selezionato della possibilità di rimodulare le aliquote dei tributi Comunali;
- utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare l'erogazione dei servizi,
- possibilità di escludere per il 2010 dal calcolo del patto di stabilità i mancati trasferimenti delle regioni e delle province;
- modifica della normativa in materia di personale relativa ai piccoli comuni con il superamento del vincolo temporale del 2004.

Inoltre ritengono che lo schema di decreto sull'autonomia finanziaria dei comuni debba essere integrato e/ o modificato in riferimento alle seguenti indicazioni :

1. La ripartizione del fondo nella fase transitoria deve assicurare la copertura delle risorse oggi attribuite a ciascun ente e prevedere che l'eventuale maggior gettito che scaturisce all'incremento naturale dei tributi o alla lotta all'evasione sia attribuito a ciascun comune.

Si propone quindi di eliminare il riferimento ad altri criteri con il seguente emendamento: Al comma 5 dell'articolo 1 le parole da " e dei risultati" a "legge 30 luglio 2010, n. 122." sono soppresse.

2. Di conseguenza, l'avvio della devoluzione dei tributi immobiliari non deve rappresentare per i comuni una perdita di gettito in riferimento alla attuale dotazione di trasferimenti erariali

Si propone il seguente emendamento:" al comma 6 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: *L'attuazione del presente comma deve in ogni caso assicurare*



l'ammontare delle risorse annualmente assegnate ai comuni tramite il fondo di cui al comma 3 risulti non inferiore all'ammontare dei trasferimenti oggetto di trasformazione in gettito tributario al 31 dicembre 2010."- cioè al netto della manovra -

oppure, "L'attuazione del presente comma deve in ogni caso assicurare che l'ammontare delle risorse annualmente assegnate ai comuni tramite il fondo di cui al comma 3 risulti non inferiore all'ammontare dei trasferimenti come quantificati nel dl 43 del 2010."

Nello schema di decreto legislativo si stabilisce che Per l'anno 2011 la dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal terzo periodo del presente comma.

Sostanzialmente prevede una clausola di invarianza solo per l'anno 2011.

3. L'ammontare dei gettiti devoluti e del nuovo tributi comunque non può essere limitato dalla quantificazione dei fabbisogni standard nè dalle esigenze di finanza pubblica, al fine di restituire piena autonomia tributaria ai comuni.

emendamento: *"al comma 6 dell'articolo 1 l'ultimo periodo è soppresso"**

4. Al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento viene istituita la compartecipazione statale al gettito attribuito ai comuni, al fine di evitare un potenziale ampio intervento statale sul gettito tributario di competenza comunale è necessario limitare tale accesso, ad un solo cespite

Emendamento *"al primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 le parole <di cui al comma 1 ed all'articolo 4> sono sostituite con le seguenti <alla lettera g) del comma 1>**

5. Possibilità per i comuni di esercitare la propria autonomia tributaria anche in materia di cedolare secca

Emendamento: *"Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "A decorrere dal 2015, i Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare l'aliquota di cui al presente comma, purché la misura stabilita non superi il 24 per cento".*



6. Deve essere valutato se è opportuno chiedere un innalzamento dell'aliquota base che, nella previsione attuale, potrebbe non essere sufficiente a garantire la copertura del gettito necessario a compensare il taglio dei fondi devoluti.

Emendamento: "Il comma 5 dell'articolo 4 è così sostituito:< Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dell'11,6 per mille. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma.>"

7. E' opportuno incentivare la costituzione delle Unioni di Comuni concedendo loro la facoltà di un'ulteriore variazione in aumento dell'aliquota dell'Imposta municipale propria. Oppure prevedere che i comuni che fanno parte di Unioni possano avere maggiore flessibilità.

Emendamento: Al comma 5 dell'articolo 4 aggiungere infine il seguente periodo "le Unioni di Comuni possono, con deliberazione adottata dall'organo competente aumentare di ulteriori 0,5 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma". Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo "A decorrere dall'anno 2015 le Unioni di Comuni possono, con deliberazione adottata dall'organo competente aumentare di ulteriori 0,5 punti percentuali le aliquote fissate dai commi 2 e 3".

8. E' necessario estendere anche all'imposta applicata ai trasferimenti ralitivi alla prima casa la possibilità di manovrare l'aliquota

*Emendamento: "al comma 7 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo<e di un punto l'aliquota fissata al comma 3 lettera a)>**

9. Si ritiene necessario abolire la facoltatività dell'introduzione dell'imposta, procedendo così alla generalizzata sostituzione dei tributi comunali minori con l'IMU secondaria. L'attuale facoltatività, insieme all'obbligo di "consultazioni popolari" e alla possibilità di abolire solo alcuni dei prelievi minori in questione, produce un'ulteriore frammentazione di tali regimi di prelievo, che si vorrebbe



invece radicalmente semplificare ed uniformare, a beneficio delle amministrazioni e dei contribuenti.

Emendamento: Al comma 1 dell'articolo 7 :

- sostituire le parole "può essere introdotta" con le seguenti "è istituita".
- le parole "e sul presupposto di consultazioni popolari svolte secondo lo statuto comunale" sono soppresse;

le parole "una o più delle" sono sostituite dalla parola "le".

Al comma 2, lettera e) dell'articolo 7 le parole "nei casi in cui il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce che il tributo sostituisca anche l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate" sono sostituite dalle seguenti "abolizione dell'obbligatorietà del servizio di pubbliche affissioni ed individuazione di"*

